

Sezione A – Aspetti generali sulla Tracciabilità.

Sezione A - FAQ riguardanti aspetti di carattere generale

A1. Quali sono gli adempimenti previsti dall'art.1, comma 32, della legge 190 per gli enti aggiudicatori?

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati previsti dalla norma, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa; per tale finalità, la CIVIT (ora A.N.AC.), con Delibera 50/2013 – All.1, ha fornito l'indicazione di assicurare l'aggiornamento tempestivo dei dati.

La legge prevede altresì – entro il 31 gennaio di ogni anno – la pubblicazione di tabelle riassuntive dei dati riferiti agli anni precedenti, liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, da trasmettere digitalmente all'AVCP. In proposito l'Autorità ha fornito, con Deliberazione n.26 del 22 maggio 2013 e successivo Comunicato del Presidente del 13 giugno 2013, le specifiche del 'set' di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo altresì che – in sede di prima applicazione - la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML.

Per questo adempimento da svolgere nei confronti dell'AVCP, la prima delle scadenze annuali si colloca quindi al 31 gennaio 2014. La trasmissione dei dati all'AVCP vale anche quale trasmissione telematica dei dati all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n.190/2012.

A2. I dati da pubblicare nelle tabelle riassuntive per l'ANAC entro la scadenza annuale del 31 gennaio, a quale periodo temporale si devono riferire? E le procedure interessate sono solo quelle pervenute alla conclusione?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 13/06/2013, l'obbligo si riferisce a tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012 che sono state avviate nell'anno antecedente a quello di pubblicazione e quelle che presentano ancora contratti attivi stipulati negli anni precedenti ovvero presentano aggiornamenti nei dati oggetto pubblicazioni; ciò significa che vanno ricompresi tutti i procedimenti di scelta del contraente avviati a decorrere dalla suddetta data, anche se espletati con gara andata deserta o tuttora in pendenza dell'aggiudicazione. In quest'ultimo caso, la pubblicazione dei dati disponibili dovrà comunque essere effettuata salvaguardando il principio di segretezza delle offerte, per cui gli estremi dei partecipanti alla procedura di selezione potranno essere resi pubblici solo in data successiva a quella di scadenza della presentazione delle offerte.

A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell'ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l'importo economico minimo, oltre il quale sussiste l'obbligo di trasmissione?

L'art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto

dell'adempimento i procedimenti di “*scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi*” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l'obbligo di informazione comprenda **tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici**, a prescindere dall'acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. **Va inoltre richiamato il successivo comma 26**, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “*si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie*”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “*rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali*”.

Riguardo all'importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l'AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - **anche nel caso di affidamenti per spese economiche di minima entità non pare ipotizzabile un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.**

A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

- i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);
- i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C 1);
- gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);
- gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente (vedi faq C 2);
- l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del Codice (vedi faq C 3);
- gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);

- gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
- **le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto);**
- l'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
- le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (vedi faq D 4);
- i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);
- i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale (vedi anche faq D 6);
- i contratti dell'Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (vedi faq D 7).

Sezione C - FAQ riguardanti le corrette modalità di compilazione della tabella dati

C1. Ci sono casi nei quali è possibile non indicare il CIG?

Come è stato chiarito anche dalle FAQ A5 e A13 sulla 'tracciabilità', il codice CIG (codice identificativo di gara) assolve – tra le altre – anche la funzione (attribuita dalla legge n.136/2010) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso.

Vi sono, tuttavia, alcune fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG, al fine precedentemente indicato; sempre in relazione a tale argomento, **la FAQ A12 sulla tracciabilità (cui si rimanda per il necessario dettaglio) ha sufficientemente chiarito la casistica delle esclusioni, tra le quali figurano, ad esempio, gli affidamenti diretti a società in house e le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, fermo restando che tali ultime spese – che non originano da contratti d'appalto e per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, recante il dettaglio dei beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste, nei limiti di importo delle relative spese.**

Nei casi suindicati è quindi ammissibile che il campo di indicazione del CIG non venga valorizzato, non sussistendo alcun obbligo normativo di acquisizione dello stesso. Tuttavia - al fine di evitare qualsiasi rischio che la mancanza del relativo dato possa essere letta come volontaria omissione informativa, da parte delle amministrazioni tenute alla pubblicazione - in tutte le fattispecie di contratti per i quali non era prevista l'acquisizione di un CIG o di uno SmartCIG (ad esempio, per spese le 'economali'), il campo CIG deve essere valorizzato con il valore 0000000000 (10 zeri).